



GRUPPO CASSA DI
RISPARMIO DI ASTI

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti

INFORMATIVA AL PUBBLICO

**in merito alle esposizioni oggetto di misure applicate
alla luce della crisi Covid-19
al 30 giugno 2022**

Esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19

Introduzione

L'emergenza sanitaria conseguita alla diffusione della pandemia da Covid-19 che ha pesantemente caratterizzato l'anno 2020 si è protratta anche nel 2021, costringendo molti paesi a confermare o a adottare nuovamente molte delle misure restrittive messe in atto durante la prima ondata del contagio. Grazie alla diffusione dei vaccini, le misure restrittive che i Governi avevano dovuto adottare durante il 2020, nel 2021 sono divenute progressivamente meno stringenti e penalizzanti per la circolazione delle persone e per le attività produttive. Sebbene si siano diffuse nuove varianti del virus, l'efficacia dei vaccini e il mantenimento delle misure restrittive di base (mascherine, disinfezione, *smart working*) hanno evitato nuove congestioni delle strutture ospedaliere, garantito la libertà di movimento e il ritorno per la popolazione alla vita sociale. Le attività commerciali sono riprese a ritmi quasi pari al periodo pre-Covid. Il periodo di massima emergenza è stato così superato, lasciando spazio nel 2021 ad una ripresa delle attività e ad una inaspettata ripresa economica che è stata rallentata nel primo semestre 2022 dalla diffusione della variante Omicron del coronavirus e dai tragici eventi connessi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il rialzo dei prezzi dell'energia ha spinto pressoché ovunque la crescita dell'inflazione, con livelli mai sperimentati negli ultimi venti anni e il conflitto ha incrementato la volatilità in molti settori economici.

Nel periodo di massima emergenza del 2020, per garantire la trasparenza verso il mercato sulle misure di sostegno del credito applicate ai prestiti e alle anticipazioni in risposta alla crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, con il documento EBA/GL/2020/07 l'Autorità Bancaria Europea ha comunicato gli orientamenti che gli enti creditizi devono seguire in materia di segnalazioni e informativa al pubblico. L'intervento dell'EBA si deve ricondurre all'assenza nell'attuale normativa di vigilanza in materia di Terzo Pilastro e in materia di FINREP di obblighi di *disclosure* o di monitoraggio delle misure di moratorie, concessioni e garanzie pubbliche.

La Banca d'Italia, con la comunicazione del 30 giugno 2020, ha dato attuazione agli orientamenti dell'EBA e nell'ambito delle discrezionalità ad essa attribuite dall'Autorità Bancaria Europea, ha previsto a livello nazionale che le banche e i gruppi bancari meno significativi forniscano le seguenti informazioni:

- i finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione degli orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. *forbearance measures*) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente Pubblico.

Per le segnalazioni di vigilanza, la Banca d'Italia ha previsto una periodicità trimestrale a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020. Per l'informativa al pubblico è stata prevista una frequenza semestrale sempre a partire dal 30 giugno 2020. In entrambi i casi è stata prevista una durata di 18 mesi.

Con comunicazione del 1° febbraio 2022 la Banca d'Italia ha prorogato la raccolta trimestrale dei dati precisando che l'ultima rilevazione della segnalazione dovrà avere come data riferimento il 31 dicembre 2022. L'EBA, con lo *statement* del 17 gennaio 2022 ha confermato il proseguimento, fino a nuova

comunicazione dell'EBA stessa, degli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 contenuti nelle EBA/GL/2020/07.

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, nel rispetto delle comunicazioni della Banca d'Italia del 30 giugno 2020 e del 1° febbraio 2022, pubblica l'informativa prevista, relativamente alla competenza 30 giugno 2022, sul sito internet della Capogruppo, nella sezione *Investor Relations*, all'indirizzo www.bancadiasti.it.

I dati forniti sono espressi, se non diversamente indicato, in euro e sono riferiti al perimetro di consolidamento prudenziale.

1. Informazioni generali

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato in data 2 giugno 2020 le sue Linee guida sulla segnalazione e divulgazione delle esposizioni soggette a misure applicate in risposta alla crisi COVID-19.

Gli orientamenti contenuti nel documento seguono l'attuazione di un'ampia gamma di misure, come le moratorie legislative sui rimborsi dei prestiti e le garanzie pubbliche negli Stati membri, con l'obiettivo di sostenere le sfide operative e di liquidità affrontate dai mutuatari. Le linee guida sono state sviluppate per colmare le lacune nei dati associate a tali misure e per garantire un'adeguata comprensione del profilo di rischio degli enti e della qualità delle attività nei loro bilanci sia per le autorità di vigilanza che per il pubblico in generale.

Dallo scoppio della crisi COVID-19, i governi nazionali e gli organismi dell'UE hanno adottato misure per affrontare e mitigare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia sul settore bancario dell'UE. In particolare, l'EBA si è impegnata a fornire chiarezza agli enti sull'applicazione di misure prudenziali e di vigilanza a sostegno dell'erogazione di prestiti nell'economia reale. Sebbene le misure siano progettate per garantire sostegno ai cittadini e alle imprese dell'UE durante la crisi, le autorità di regolamentazione e di vigilanza hanno ancora la responsabilità di garantire che le informazioni siano disponibili per monitorare e comprendere i rischi associati alle attività delle banche.

Le linee guida dell'EBA riguardano informazioni cruciali per comprendere la solidità prudenziale dei singoli istituti, senza influire sui rapporti con la clientela per quanto riguarda moratorie o garanzie pubbliche. Per garantire l'efficienza, è necessario un approccio coordinato dell'UE nella raccolta di informazioni aggiuntive. Questo è il motivo per cui l'EBA ha introdotto, su base temporanea di 18 mesi, segnalazioni aggiuntive per l'applicazione delle moratorie di pagamento, misure di tolleranza applicate in risposta al COVID-19 ai prestiti esistenti e garanzie pubbliche ai nuovi prestiti in risposta alla pandemia COVID-19. Nello sviluppo di questi modelli di segnalazione e informativa, l'ABE è stata particolarmente attenta alla necessità di proporzionalità che potesse tenere conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché delle specificità delle misure introdotte negli Stati membri e negli enti.

Il documento EBA GL/2020/07 ha previsto tre *template* per l'informativa al pubblico delle informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica.

Il template 1 reca il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e imprese non finanziarie che beneficiano di moratorie generali dei pagamenti e l'ammontare delle perdite di valore accumulate sulle stesse, con la distinzione tra *performing* e non *performing*. Con riferimento alle esposizioni *performing*, è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite di valore accumulate e del dettaglio per le esposizioni oggetto di misure di concessione e per le esposizioni che hanno fatto registrare un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati. Per le esposizioni non *performing* è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite accumulate con il dettaglio delle esposizioni oggetto di misure di concessione e delle esposizioni classificate come inadempienze probabili. L'obiettivo del template è fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19. Le moratorie rappresentate nella tabella sono le esposizioni assoggettate a moratoria non ancora scaduta, con esclusione di quelle estinte, per le quali è decaduto il periodo di sospensione dei pagamenti.

Il template 2 fornisce informazioni sull'ammontare dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di moratorie generali dei pagamenti, in funzione della durata residua di tali moratorie. Inoltre, è fornita l'evidenza del valore contabile lordo dei prestiti oggetto di moratorie legislative e di moratorie scadute. Le informazioni sono poi ulteriormente disaggregate per tipologia di esposizioni. Eventuali estensioni delle moratorie devono essere indicate in calce al template. L'obiettivo del *template* è fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative disaggregati in base alla durata residua delle moratorie stesse.

Il template 3 reca informazioni sui nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche. Il *template* riporta il valore contabile lordo di tali esposizioni, distinguendo tra esposizioni verso famiglie ed esposizioni verso imprese non finanziarie fornendo separata evidenza del valore contabile delle esposizioni oggetto di misure di concessione, l'ammontare massimo delle garanzie pubbliche ricevute e l'ammontare lordo delle esposizioni riclassificate come *non-performing*. L'obiettivo del template è fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19.

Nella sezione che segue sono riportati i *template* richiesti dalla comunicazione della Banca d'Italia del 30 giugno 2020, riportanti tutte le concessioni relative alle moratorie legislative e non legislative erogate dal Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e i nuovi finanziamenti erogati soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19 alla data di riferimento del 30 giugno 2022. Per facilitarne la lettura in calce alle tabelle sono riportate le definizioni e le specifiche dettate dalla normativa emanata.

	a	b	Valore contabile lordo					Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito								o Valore contabile lordo	
			In bonis				e	Deteriorate		In bonis				Deteriorate			Afflussi nelle esposizioni deteriorate
			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: inadempimenti probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)			
h	i	j	k	l	m	n											
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	649.896	649.896	284.255	649.896	0	0	0	41.730	41.730	19.103	41.730	0	0	0	0	
2	di cui: a famiglie	649.896	649.896	284.255	649.896	0	0	0	41.730	41.730	19.103	41.730	0	0	0	0	
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	649.896	649.896	284.255	649.896	0	0	0	41.730	41.730	19.103	41.730	0	0	0	0	
4	di cui: a società non finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	di cui: a piccole e medie imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Definizioni

Righe:

Moratoria: moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Disaggregazione della controparte: gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese e di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Colonne:

Valore contabile lordo: il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione oggetto di misure di «forbearance»: le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

Esposizioni in stato di default: esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito: dovrebbero essere inclusi gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, o sia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

2. Template (tutti redatti all'unità di euro)



GRUPPO CASSA DI
RISPARMIO DI ASTI

		a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Numero di debitori	Valore contabile lordo							
			Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie					
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno	
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	5.864	1.030.918.830							
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	5.811	1.011.414.083	961.227.828	1.010.764.187	307.550	139.844	0	202.502	0
3	di cui: a famiglie		270.886.660	227.368.481	270.236.764	307.550	139.844	0	202.502	0
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		187.815.125	150.768.313	187.165.229	307.550	139.844	0	202.502	0
5	di cui: a società non finanziarie		734.032.990	727.364.914	734.032.990	0	0	0	0	0
6	di cui: a piccole e medie imprese		461.271.054	454.713.413	461.271.054	0	0	0	0	0
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		409.173.831	402.871.697	409.173.831	0	0	0	0	0

Definizioni

Righe:

Moratoria: cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Prestiti e anticipazioni: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell' ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell' ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa): come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell' ABE sono già state attuate.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell' ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell' ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

Durata residua delle moratorie: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell' applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.



		a	b	c	d
		Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
			di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	969.787.682	52.443.441	766.522.056	23.321.403,00
2	di cui: a famiglie	179.842.765			0
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	2.191.989			0
4	di cui: a società non finanziarie	786.454.338	46.763.366	607.326.737	21.778.783,00
5	di cui: a piccole e medie imprese	467.488.907			0
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	54.931.721			0

Definizioni

Righe:

Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

di cui oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 *ter* del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifiinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

Garanzie pubbliche ricevute: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

Afflussi nelle esposizioni deteriorate: gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento. Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.